

Il Tribunale, su richiesta della Società, ha poi concesso una proroga di gg. 30.

Nel termine concesso dal Tribunale la Società ha depositato il piano di concordato, la proposta e la documentazione.

Nel ricorso si legge che la società è stata costituita tramite il conferimento da parte della ditta individuale Falcione Geom. Luigi di un complesso aziendale ubicato inizialmente su 18.200 mq. di terreno e negli anni ampliatosi fino a raggiungere un'estensione di 39.900 mq., sito in contrada Coste d'Oratino. Attualmente il mercato di sbocco della società è rappresentato per il 50% dalla società Costruzioni Falcione Geom. Luigi S.r.l. e per il 50% da altre imprese e privati.

- Le cause che hanno provocato la crisi aziendale sono da ricercarsi nella crisi dell' edilizia in generale ed in particolare nella crisi della società Costruzioni Falcione Geom. Luigi S.r.l. , suo maggiore cliente. Altro fattore determinante è stato il sorgere di aziende concorrenti che si sono imposte sul mercato offrendo prodotti meno pregiati a prezzi inferiori e da ultimo l'insolvenza, negli ultimi anni, di gran parte dei clienti.

Il fatturato della società ha subito una contrazione nel corso dell'ultimo quadriennio per effetto della riduzione degli ordini e la differenza tra il valore e il costo della produzione è peggiorato progressivamente negli anni. La redditività dell'esercizio è stata influenzata da operazioni straordinarie ovvero da dismissioni di attività non strategiche, attuate nel tentativo di rilanciare la società.

La SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA della società indicata dalla ricorrente alla data del 13 marzo 2013, di deposito della domanda di concordato in bianco, ha, come origine, i dati contabili riferiti a detta data i cui valori di attivo e passivo sono riportati nella tabella che segue:

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI		
IMMOBILIZZAZIONI		719.553
MATERIE PRIME		
Terreni e fabbricati		390.735
Impianti e macchinario	377.319	
Attrezzature industriali e commerciali	482	
Altri beni	4.808	
	8.126	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Partecipazioni in Altre Imprese		328.818
Crediti v/Altri	328.633	
	185	
ATTIVO CIRCOLANTE		3.029.409
RIMANENZE		94.794
Materie prime		94.794
Materie di consumo	90.761	
CREDITI	4.033	
Clienti Italia		2.927.012
	1.530.117	

Clients Esteri	568.506	
Crediti Interessi di Mora	32.408	
Fatture da Emettere	569.681	
Altri crediti	219.572	
Crediti tributari	6.729	
DISPONIBILITA' LIQUIDE		7.603
Depositi bancari, postali	7.577	
Danaro e valori in cassa	27	
TOTALE ATTIVO		3.748362

PASSIVO		
PATRIMONIO NETTO		
		(6.875.615)
Capitale	1.084.566	
Altre Riserve	179.340	
Riserva straordinaria	140.265	
Riserva Straordinaria	4.379.100	
Perdite portate a nuovo	(11.823.142)	
Risultato esercizio	(835.744)	
FONDI PER RISCHI ED ONERI		129.659
Fondo per Imposte	129.659	
TFR		62.363
T.F.R. di lavoro subordinato	62.363	
DEBITI		10.432.555
Debiti v/banche	270.831	
Debiti v/altri finanziatori	929.436	
Fornitori	1.215.512	
Altri debiti	499.654	
Debiti previdenziali	2.204.870	
Debiti tributari	5.312.252	
TOTALE PASSIVO		3.748362.

Al fine di rappresentare l'ipotesi concordataria e fornire informazioni circa l'effettiva consistenza patrimoniale, nonché una adeguata quantificazione delle componenti debitorie della Società, la ricorrente ha provveduto ad aggregare le voci contabili sopra riportate e a rettificare i valori contabili, allo scopo di permettere ai creditori di comprendere l'attivo concretamente realizzabile e la composizione del passivo.

La situazione patrimoniale ridassificata della Società al 13 marzo 2013 è esposta nelle tabelle alle pagg. 9 e 10 della relazione ex art 161 lf che indicano un attivo concordatario di euro 7.570.714 ed un passivo concordatario di euro 10.736.852.

A supporto della quantificazione dell'attivo la ricorrente ha allegato due relazioni giurate di stima a firma del geom. De Turris: una (doc7) contenente la descrizione e valutazione dei terreni e degli immobili strumentali, di proprietà della Società, siti in Campobasso, Contrada Coste di oratino, il cui valore complessivo risulta pari a Euro 3.916.694; l'altra (doc8) relativa agli impianti e macchinari utilizzati per lo svolgimento dell'attività d'impresa, stimati in euro 619.500,00 alle Attrezzature Industriali e Commerciali, stimate in euro 163.026,

ad altri beni materiali (automezzi, pompe e macchine d'ufficio di proprietà della Società ed utilizzate nell'attività caratteristica ed operativa.) stimati in Euro 251.000, ed alle RIMANENZE, stimate in Euro 73.729.

La Società ha, inoltre, rappresentato che i beni immobili sono oggetto di **iscrizione ipotecaria** da parte di Equitalia Sud S.p.A., per un credito il cui importo residuo è di Euro 733.692 e che parte degli uffici e del magazzino sono oggetto di locazione in favore di Molise Gestioni S.r.l., della durata di 6 anni a decorrere dal 01.04.2012 e quindi con scadenza al 31.03.2018.

Il valore di realizzo delle IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, costituite da partecipazioni societarie e titoli di proprietà della Società (il cui valore contabile è pari ad Euro 328.818), viene indicato in Euro 141.250. In particolare, la ricorrente ha allegato le offerte irrevocabili di acquisto formalizzate dai Sig.ri Edmondo Falcione (**doc. 9a**) e Edoardo Falcione (**doc. 9b**) nella quale viene individuato un corrispettivo per l'acquisizione delle quote della Compagnia Italiana Gas al prezzo di Euro 40.000 (l'offerta è condizionata all'omologa della domanda di concordato della Conglomerati Falcione S.p.A. ed il pagamento è previsto nel termine di 30 giorni dalla stessa omologa) ed offerte irrevocabili di acquisto delle quote della BURNS srl (già Falcione energia srl) formalizzate dai Sig.ri Edmondo Falcione (**doc. 10a**) e Edoardo Falcione (**doc. 10b**) nella quali viene individuato un corrispettivo per l'acquisizione delle stesse quote di euro 70.000 (l'offerta è condizionata all'omologa della domanda di concordato della Conglomerati Falcione S.p.A. ed il pagamento del prezzo è previsto nel termine di 30 giorni dalla stessa omologa).

Al riguardo, la proposta di concordato prevede che eventuali maggiori importi che dovessero realizzarsi, nell'ipotesi in cui il Tribunale disponga una procedura competitiva di dismissione, andranno a beneficio dei creditori concordatari.

Quanto ai CREDITI DI NATURA COMMERCIALE il cui valore nel piano liquidatorio è stimato in Euro 2.306.697, merita menzione il credito, di maggior valore, vantato nei confronti della Costruzioni Falcione Geom. Luigi S.r.l., per nominali Euro 1.941.670. che è stato stimato in misura pari alla percentuale che, pur non oggetto di impegno, è stata enunciata nella domanda di concordato preventivo della Costruzioni Falcione.

Qualora la misura di soddisfacimento dei crediti dovessero aumentare, la ricorrente ha previsto che le maggiori somme saranno destinate al pagamento dei creditori privilegiati per i quali la proposta non contempla il pagamento integrale.

La proponente ha, poi, indicato la somma di Euro 91.215 quale prevedibile introito del contratto di locazione siglato dalla Società con la Molise Gestione S.r.l. in data 01.04.2012 avente ad oggetto una porzione dell'unità immobiliare sita al piano terra del complesso di Contrada Coste di Oratino, per un canone mensile di Euro 1.520, suscettibile di rivalutazione Istat.

II PASSIVO CONCORDATARIO

Il passivo concordatario è schematizzato, a pag. 23 del ricorso, nella tabella che segue

	IPOTECARIO	PRIVILEGIO	CHIROGRA	POSTERGA
PATRIMONIO NETTO				
DEBITI V/BANCHE			276.209	
DEBITI \MIT RI FINANZIAT ORI				929.437
FORNITORI		444.231	624.759	38.038
ALTRI DEBITI		413.112	107.203	
DEBITI PREVIDENZA'	186.557	1.910.597	230.941	
DEBITI TRIBUTARI	547.135	4.289.017	607.189	
TFR		62.428		
FONDO RISCHI			70.000	
TOTALI	733.692	7.119.385	1.916.391	967.474

Al detto passivo concordatario vanno aggiunti gli ONERI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, da assumersi in prededuzione, quantificati dalla ricorrente in complessivi euro 594.000 come di seguito riepilogato:

Descrizione	Importo
Professionisti in corso di procedura	104.000
Fondo spese di procedura	170.000
Fondo spese legali di assistenza al concordato	20.000
Fondo spese gestione	300.000
Totale	594.000

II PIANO DI CONCORDATO della Conglomerati è esclusivamente liquidatorio e prevede la liquidazione di tutti i cespiti di pertinenza della Società, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 182 l.fall., salvo che entro la data di approvazione definitiva da parte dei creditori non pervengano proposte di acquisizione dei beni, anche con contratti preliminari, che se pari o superiori ai valori di stima saranno vincolanti nel corso della fase di liquidazione.

Prevede che la liquidazione dovrà essere affidata ad un liquidatore giudiziale che la ricorrente indica, indicazione che costituisce parte integrante della proposta di concordato, nella persona della dottoressa Cristiana dell'Omo, munita dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

LA PROPOSTA DI CONCORDATO formulata dalla ricorrente è, quindi, la seguente:

- i) cessione dell'intero proprio patrimonio mediante affidamento di mandato ad un liquidatore giudiziale designato nella persona della Dott.ssa Cristiana dell'Orno;
- ii) destinazione del ricavato per il soddisfacimento dei creditori in base alle seguenti modalità:
 - a) pagamento integrale delle spese di procedura, debiti stimati in Euro 170.000;
 - b) pagamento integrale degli oneri di mantenimento dell'impresa, stimati in Euro 424.000;
 - c) pagamento parziale dei creditori privilegiati, per un importo stimato in Euro 5.759.610, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione:
 - c1) di cui all'art. 2751 bis n. 1: pagamento integrale;
 - c2) di cui all'art. 2751 bis nn. 2 e 3: pagamento integrale;
 - c3) di cui all'art. 2751 bis nn. 4 e 5: pagamento integrale;
 - c4) di cui all'art. 2778 n. 8: pagamento integrale;
 - c5) di cui all'art. 2778 n. 18: pagamento integrale;
 - c6) di cui all'art. 2778 n. 19: pagamento parziale nella misura di Euro 957.129, oltre interessi legali sino alla prevedibile data di soddisfo, stimati complessivamente, per tutti i creditori di cui sopra, in Euro 428.385.

La proposta prevede altresì la messa a disposizione da parte di un soggetto terzo (la Phlogas srl, dichiarazione di cui al doc. 22), di nuove risorse finanziarie (euro 200.000) che vengono, nella proposta, destinate, al soddisfacimento dei creditori della Classe 1 (di cui di seguito) costituita da chirografari e da creditori privilegiati, totalmente insoddisfatti, diversi dall'Erario.

La proposta prevede, ancora, la suddivisione dei creditori in più classi per trattamenti differenziati e interessi non omogenei:

Classe 1

In questa classe sono collocati i creditori chirografari "standard" che rappresentano l'importo di Euro 1.846.301, oltre fondi rischi per Euro 70.000, nonché i creditori privilegiati interamente declassati per assenza di beni sui quali far gravare il privilegio (di cui all'art. 2778, n. 20, del c.c.), per Euro 27.713.

Classe 2

In questa classe sono collocati i creditori postergati, per un ammontare di Euro 967.474.

Questi creditori (Phlogas srl e Falcione Edoardo) hanno dichiarato la loro disponibilità a postergare volontariamente il loro credito commerciale al soddisfacimento degli altri creditori concorrenti (v. dichiarazioni sub doc. 14 e 16).

Classe 3

In questa classe sono collocati i creditori privilegiati, parzialmente soddisfatti per altre voci di credito per Euro 957.129, declassati per Euro 1.332.061.

Si tratta dell'Erario che parteciperebbe al voto solo per la quota di credito insoddisfatto

L'ipotesi di soddisfacimento prevista è del 10,29% per i creditori della classe 1 e zero per i creditori delle Classi 2 e 3

La Società indica la seguente tempistica per l'adempimento del concordato, non vincolante ma utile ai fini della valutazione della fattibilità economica da parte dei creditori:

	12M	24M	36M	48M	60M	72M
ATTIVO REALIZZIBILE	7.570.714	270.695	1.235.498	5.171.403	644.371	18.343
SPESE DI PROCEDURA	(170.000)	(151.030)		(34.000)		224.500
ALTRONERI SUCCESSI E LA PIA DOMANDA	(424.000)	(225.688)	(111.402)	(85.100)		(85.000)
RESIDUO PER IPOTECARI	5.970.714		1.124.397	509.11303	605.271	134.700
DEBITI IPOTECARI	(733.692)			(733.692)		
INTERESSI SU DEBITI IPOTECARI (55027)				(55.027)		
RESIDUO PER CREDITORI PRIVILEGIATI	1.117.395		1.124.097	4.306.584	605.171	134.700
DEBITI PL PRIVILEGIO GOVERNINI					14343	
01. CUI PL ART. 2751 BIS N. 1	(465.894)		(465.894)			
Interessi sino al soddisfo	(23.295)		(23.295)			
DI CUI ALL'ART. 2751 BIS N. 2 E 3	(82.981)		(82.981)			
Interessi sino al soddisfo	(4.149)		(4.149)			
DI CUI ALL'ART. 2751 BIS N. 4 E 5	(370.896)		(370.896)			
Interessi sino al soddisfo	(18.545)		(18.545)			
DI CUI N. 1 ART. 2778 N. 8	(1910.597)		(1910.597)			
Interessi sino al soddisfo	(139.525)		(139.525)	(1.759.800)		
DI CUI PL ART. 2778 N. 18	(1972.114)		(7.540)	(131.986)		
Interessi sino al soddisfo	(147.909)			11.972.114)		
DI CUI PL ART. 2778 N. 19	(94.963)			(147.909)		
Interessi sino al soddisfo				(277.092)	(550.247)	(117.130)
				(20.775)	(55.025)	(12.749)
					(1.594)	(17.570)
NUOVE RISORSE FINANZIARIE	200.000	1.000.000	100.000			
DEBITI PRIVILEGIATI INTEGRATI IN ENTE NON SODDISFATTI	(27.713)	(1.426)	(1.426)			
DEBITI CHIROGRAFARI	(1846.301)	(94.974)	(94.974)			
FONDI RISCHI PL CHIROGRAFO	(70.000)	(3.581)	(3.601)			

49

Così illustrati i contenuti del piano e della proposta, il Collegio osserva quanto segue:

la competenza per il procedimento di concordato spetta al Tribunale di Campobasso in quanto la Sede della Società è ubicata in Via Antonio Normanno 2 nel Comune di Campobasso (come da visura camerale depositata col ricorso ex art. 161 6° comma l.fall. sub doc. 1);

- il ricorso è stato autorizzato e sottoscritto in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 152 e 161, 4° comma, l.f. ;

- sussistono i requisiti di accesso di cui all'art. 1 l.fall. in quanto dall'ultimo bilancio al 31.12.2011, si evince che i ricavi hanno superato € 200.000, che l'attivo patrimoniale è superiore ad € 300.000 e che l'indebitamento è superiore ad € 500.000 (doc. 5);

- lo stato di crisi in cui versa la ricorrente è dimostrato dalla stessa proposizione del ricorso, che sul punto ha carattere ampiamente ammissivo e non trascura peraltro di evidenziare gli elementi contabili attestanti lo squilibrio finanziario in atto; nonché, più efficacemente, dalle situazioni debitorie analiticamente descritte negli appositi allegati e riscontrate dalla relazione ex art. 161, comma 3, legge fallimentare;

- nel ricorso è contenuta una situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa ricorrente aggiornata e uno stato analitico-estimativo delle attività;

- con lo stesso ricorso, è stata depositata l'ulteriore documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza delle condizioni formali, soggettive e oggettive, per l'ammissione al tipo di procedimento richiesto, e in particolare:

- a) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- b) le perizie di stima dei beni ;
- c) una relazione ex art. 161, comma 3, legge fallimentare attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, redatta da professionista che, essendo iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti, deve considerarsi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), legge fallimentare;

In concreto reputa il Tribunale:

- che la documentazione prodotta dalla ricorrente presenti a sufficienza i requisiti della regolarità e completezza;

che la verifica in ordine alla sussistenza del requisito della fattibilità debba svolgersi alla stregua dell'art. 162, comma 2, l.f. in relazione all' art. 161, comma 3, l.f., dovendo, dunque, il Tribunale avvalersi soprattutto della relazione del professionista

indicata in tale disposizione, che a sua volta deve risultare idonea ad assolvere alla propria funzione di attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano attraverso analisi accurate, logiche, coerenti, complete e conformi a legge;

- che debbano, nel caso di specie, ritenersi sussistenti i predetti requisiti (fatti salvi, naturalmente, i calcoli e le valutazioni più analitiche e approfondite devolute al nominando organo commissariale, che non è possibile compiere in questa sede di deliberazione meramente sommaria e preliminare).

In particolare, l'attestazione di veridicità dei dati aziendali effettuata dal dottor Salvatore Paolone appare frutto di un'indagine autonoma rispetto ai dati forniti dalla società, essendo il risultato di procedure di revisione e di verifica generale e specifiche dei dati aziendali indicati nella situazione patrimoniale economica e finanziaria relativa alla data del 13 marzo 2013, dell'esame della documentazione acquisita, delle informazioni ottenute a seguito della partecipazione alle riunioni tra l'Amministratore unico della società ed i professionisti legali e tecnici incaricati di assisterla nella presentazione della domanda di concordato, dell'esame delle conclusioni contenute nelle perizie asseverate a giuramento.

La fattibilità del piano di concordato è, dal professionista, attestata in modo ragionato e convincente e fondata, tra l'altro, su stime effettuate da esperti incaricati dalla società di provvedere alla determinazione dei valori di realizzo dei principali assets detenuti.

Alla luce di quanto esposto, può concludersi che la relazione fornisca una adeguata indicazione delle risorse economiche congruenti con il fabbisogno concordatario, che il discorso asseverativo sia coerente ed immune da vizi logici e che la relazione, in definitiva, adempia alla funzione informativa che le è propria, in quanto assicura la conoscenza dei dati aziendali e fornisce in modo trasparente gli elementi per la valutazione della reale fattibilità del piano, esplicitando anche le incertezze del piano stesso, sì da fornire ai creditori ed agli organi della procedura i necessari elementi per la valutazione dell'attuabilità dell'accordo.

Ritiene, altresì, il Collegio che la proposta superi la valutazione di correttezza dei criteri di formazione delle classi di creditori, il cui controllo è affidato al Tribunale a tutela della legittimità della formazione del consenso.

La formazione delle tre classi dei creditori prospettata dalla proponente risponde, infatti, a criteri di omogeneità (cfr. Cass. 4.2.2009 n 2706).

E', inoltre, condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui, poiché ai creditori

privilegiati è riconosciuto il pagamento degli interessi (sempre in privilegio), agli stessi, per la parte che verrà soddisfatta integralmente, non debba essere attribuito il diritto di voto.

Legittimo è, altresì, il previsto utilizzo delle risorse esterne (euro 200.000) che, proprio in quanto esterne al patrimonio dell'impresa ed alla garanzia patrimoniale di cui all'art.2740 cod.civ. sono liberamente utilizzabili senza l'osservanza dei vincoli di graduazione.

Deve, inoltre, ritenersi legittimo proporre un concordato con pagamento non integrale dei crediti privilegiati tributari ed erariali senza dover "passare" per la conclusione di una transazione fiscale ai sensi dell'art. 182 ter l.fall (la Suprema Corte di Cassazione che con le sentenze 22931 e 22932 del 2011 ha affermato che l'istituto della transazione fiscale non è obbligatorio).

Sul punto, la soluzione che appare preferibile è quella, condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, che considera facoltativo il ricorso alla transazione fiscale da parte del debitore, in quanto la possibilità di pagare soltanto in percentuale i crediti privilegiati di qualsiasi natura è prevista in via generale dal secondo comma dell'art. 160 l.fall..

Con riferimento alla questione relativa al trattamento dell'Iva in mancanza di transazione fiscale, la Suprema Corte ha ritenuto, nelle citate sentenze, che l'IVA debba essere pagata integralmente in ogni caso, sia cioè se il debitore abbia optato per la transazione fiscale sia che la proposta sia stata effettuata senza transazione fiscale.

Sembra, tuttavia, al Collegio più corretta la linea interpretativa opposta, seguita da alcuni giudici di merito, dovendosi osservare che il pagamento integrale dell'IVA è previsto solo dall'art. 182 ter l. fall e che la tesi della Suprema Corte, sulla natura sostanziale dell'obbligo di pagamento integrale dell'IVA, renderebbe detto credito superprivilegiato in senso sostanziale, creando, altresì, disparità di trattamento del concordato preventivo rispetto ad altre procedure concorsuali.

Ritiene, pertanto, il Collegio di aderire alla tesi che ammette la falcidia dell'IVA. Invero, qualora l'imprenditore decida di fruire dei vantaggi connessi alla definizione transattiva di una o più tipologie di tributi o di contributi, potrà avvalersi dell'istituto della transazione fiscale attivando la disciplina speciale posta dall'art. 182 ter ed assoggettandosi a tutte le prescrizioni ivi contenute, compresa quella che esclude dall'area della falcidia i crediti Iva, le ritenute fiscali ed i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea i quali dovranno essere, pertanto, tutti soddisfatti per il loro intero ammontare.

Per converso, quando l'utilizzo della transazione fiscale non sia ritenuto conveniente, il debitore potrà sempre proporre un soddisfacimento parziale dei debiti tributari

e/contributivi incapienti. Naturalmente, in questo caso non si produrranno gli effetti tipici della transazione, vale a dire la definitiva quantificazione della posizione debitoria verso il Fisco (~~nei limiti sopra indicati~~) e la correlata cessazione dei contenziosi pendenti.

Allorchè, quindi, il debitore non opti, come nel caso di specie, per la transazione fiscale, non trova applicazione l'art 182 ter Lf e riprende vigore il principio generale di cui all'art 160 comma 2 LF.

Nella specie, il pagamento non integrale dei creditori privilegiati di cui ai gradi successivi al n. 18 di cui all'art. 2778 c.c. deve ritenersi legittimo alla luce della attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 160, 2° comma, 1.fall. dal Dott. Franco d'Abate (doc. 21) che, dopo avere esaminato la massa passiva privilegiata e i valori della massa attiva ha attestato che la soddisfazione dei creditori privilegiati prevista nel piano non è inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione dei beni o diritti sui cui sussiste la causa di prelazione.

TUTTO CIÒ PRECISATO, ALLA STREGUA DELLE SUESPOSTE CONSIDERAZIONI, SUSSISTONO LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL CONCORDATO PREVISTE DALLA LEGGE NON EVIDENZIANDOSI, ALLO STATO, RAGIONI DI MANCATA FATTIBILITÀ GIURIDICA DEL PIANO E DELLA CAUSA CONCRETA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO (CASS SS.UU. 23.1.2013 N. 1521).

IL CASO.it

PQM

1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della **CONGLOMERATI FALCIONE spa** con sede legale in Campobasso, Via Antonio Normanno 2,

2) delega alla procedura il dott. Giovanni Falcione;

3) nomina

Commissario

Giudiziale: il dott. Niccolino De Sisto e l'Avv. Ferdinando Mammello

4) ORDINA LA CONVOCAZIONE DEI CREDITORI PER PROCEDERSI ALLE OPERAZIONI DI VOTO ALL'UDIENZA DEL 16 ottobre 2013 ore 10:00, AVANTI AL GIUDICE DELEGATO, PRESSO L'AULA DELLE UDIENZE CHE SARÀ A CIÒ DESTINATA NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA;

5) DISPONE che il Commissario Giudiziale comunichi il presente decreto ai creditori entro il 30 settembre 2013 e depositi in Cancelleria la relazione ex

art 172 lf dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza dei creditori;

6) DISPONE che la società ricorrente versi, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto, ai sensi dell'art 163 comma 2 n 4) LF, la somma di euro 51.000,00 presumibilmente necessaria per sostenere circa il 30% delle spese della procedura, mediante deposito in Cancelleria di assegno circolare intestato Concordato Preventivo Conglomerati Falcione srl /Commissario giudiziale dottor Nicodino De Socio e Avv. Ferdinando Massonella

MANDA ALLA CANCELLERIA PER LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO AI SENSI DELL'ART 166 LF

DISPONE la trascrizione, a cura del commissario giudiziale, del presente decreto ai sensi dell'art 88 comma 2 LF.

Campobasso, li 29 luglio 2013

IL PUNTO DI DEPOSITO
DEPOSITO IN CANCELLERIA

Il Presidente est.

[Signature]
[Signature]

Deposito in Cancelleria

il 31-7-13

IL PUNTO DI DEPOSITO
DEPOSITO IN CANCELLERIA

[Signature]